



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA XVI ASSEMBLEA DIOCESANA E DELLE ASSEMBLEE PARROCCHIALI

1. CONVOCAZIONE DEL PERCORSO ASSEMBLEARE

1. Il 12 settembre 2016 il Consiglio Diocesano ha deliberato la convocazione in via ordinaria della XVI Assemblea diocesana, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell'Atto Normativo diocesano (vedi Allegato 1), in data 5 febbraio 2017.
2. Le Associazioni Parrocchiali dovranno celebrare le rispettive assemblee nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 17 dicembre 2016, previa comunicazione al Consiglio diocesano, in ogni caso prima della XVI Assemblea Diocesana. Eventuali deroghe saranno discusse e deliberate dal Consiglio diocesano.
3. Il Consiglio Diocesano ha altresì approvato il seguente Regolamento, al fine di disciplinare le modalità di rinnovo degli organismi associativi di ogni livello, e un Vademecum per accompagnare il percorso assembleare.
4. Le Assemblee, ai sensi dell'art. 14 comma 4 dell'Atto Normativo diocesano, sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto. Garantito il numero legale, le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

PARTE I: ASSEMBLEA DIOCESANA

2. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La composizione dell'Assemblea è regolata dall'art. 16 dell'Atto Normativo Diocesano. Il numero dei soci delle Associazioni Territoriali di Base, al fine di determinare la condizione descritta dall'art. 16 comma 3 dell'Atto Normativo Diocesano, è desunto dal dato del tesseramento al 30 settembre 2016.
2. Il Congresso diocesano del Movimento Studenti è disciplinato da un apposito Regolamento; il Congresso elegge i Segretari Diocesani del MSAC e tre delegati alla XVI Assemblea diocesana.
3. Nel caso in cui un delegato non possa partecipare all'Assemblea per un impedimento si procederà alla sua temporanea sostituzione con un delegato supplente, in possesso dei medesimi requisiti e rappresentante dello stesso Settore/articolazione. Il delegato supplente per essere ammesso al voto dovrà consegnare alla Commissione elettorale la delega firmata dal delegante e dal Presidente Parrocchiale, o dai Segretari Diocesani del MSAC qualora trattasi di delegati del Movimento Studenti (vedi Allegato 2).
4. I Presidenti parrocchiali impossibilitati a prendere parte all'Assemblea potranno delegare un altro socio della stessa Associazione Parrocchiale di qualunque Settore/Articolazione in possesso dei requisiti previsti.
5. È possibile partecipare all'Assemblea in qualità di uditori senza diritto di voto.
6. I Rev.mi Assistenti diocesani e parrocchiali partecipano all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto.

3. ORGANI DELL'ASSEMBLEA

1. Per lo svolgimento della XVI Assemblea diocesana vengono costituiti i seguenti organi assembleari: la Presidenza, la Segreteria, la Commissione elettorale.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente diocesano il quale, unitamente alla Presidenza diocesana, costituisce la Presidenza dell'Assemblea.
3. Spetta alla Presidenza dell'Assemblea:



- a) aprire e chiudere i lavori, regolarne il corretto svolgimento secondo le norme del presente Regolamento;
 - b) proporre all'Assemblea i nomi per la costituzione della Commissione elettorale;
 - c) verificare l'ammissibilità degli emendamenti al Documento Assembleare in merito alla loro coerenza e alla compatibilità con lo Statuto, l'Atto Normativo Diocesano e le altre fonti primarie;
 - d) indire le votazioni sul Documento Assembleare e regolarne il corretto svolgimento;
 - e) proclamare le delibere approvate.
4. La Segreteria dell'Assemblea, composta da un membro del consiglio diocesano e dai Segretari di Settore (non necessariamente delegati all'Assemblea diocesana), è l'organo assembleare al quale compete la registrazione dei presenti e la verbalizzazione di tutti gli atti dell'Assemblea assicurando, qualora possibile, la registrazione di tutti gli interventi svolti.
5. La Commissione elettorale dovrà essere composta da tre delegati alla XVI Assemblea diocesana: uno per gli adulti, uno per i giovani, uno per l'ACR.
6. Alla Commissione elettorale, che elegge al suo interno un Presidente, compete:
- a) controllare che il numero dei delegati di ogni Associazione corrisponda a quello previsto;
 - b) verificare le credenziali per l'Ammissione al voto di ciascun delegato elettore e consegnare il cartoncino da utilizzare per le votazioni;
 - c) decidere su eventuali controversie riguardanti l'ammissione al voto dei delegati e gli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
 - d) compilare un elenco generale degli aventi diritto al voto da mettere a disposizione dei partecipanti all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto. Tale elenco, oltre al nome e cognome dell'interessato, dovrà riportare l'Associazione di provenienza, il Settore di appartenenza e gli eventuali incarichi ricoperti (diocesani e/o parrocchiali);
 - e) decidere su tutti gli eventuali reclami presentati per iscritto dai delegati partecipanti all'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni di voto;



- f) compilare e consegnare alla Presidenza, immediatamente dopo la votazione, il verbale dei risultati delle votazioni degli emendamenti al Documento Assembleare perché ne dia di volta in volta lettura in Assemblea;
- g) consegnare alla Segreteria gli scrutini di ogni singola votazione al fine di verbalizzarli;
- h) raccogliere le liste dei candidati per ciascun Settore, previo accertamento dell'eleggibilità degli stessi, ed esporle nell'aula ove sarà posto il seggio elettorale;
- i) costituire un seggio elettorale e regolare lo svolgimento di tutte le operazioni secondo quanto previsto al successivo punto 6);
- j) compilare e consegnare alla Presidenza il verbale dei risultati delle votazioni perché proclami l'elezione del nuovo Consiglio diocesano.

4. SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

1. Ciascun delegato, per esercitare il proprio diritto di voto, dovrà risultare iscritto all'Associazione al 30 settembre 2016 e possedere i requisiti stabiliti dall'Atto Normativo al Titolo II capitolo 2 "Adesione e Partecipazione".
2. Lo svolgimento dei lavori sarà regolato secondo il programma assembleare predisposto dal Consiglio Diocesano.
3. Alla Presidenza diocesana compete la presentazione della bozza del Documento assembleare.
4. Gli emendamenti al Documento Assembleare potranno essere presentati dai delegati secondo i seguenti criteri:
 - a) ogni delegato può sottoscrivere un numero illimitato di emendamenti;
 - b) ogni emendamento per essere presentato validamente dovrà essere sottoscritto almeno da sei delegati;
 - c) il primo firmatario, nel tempo massimo di due minuti, dovrà presentare all'Assemblea l'emendamento e le ragioni della modifica. È ammesso un intervento contrario della stessa durata. La Presidenza dell'Assemblea può stabilire di approfondire ulteriormente l'argomento indicandone le modalità.

5. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Fatto salvo il numero legale, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
2. Terminato il dibattito generale sul Documento assembleare, avrà luogo la discussione e la votazione degli emendamenti, presentati nelle modalità e nei tempi stabiliti dal programma assembleare e confermati dalla Presidenza dell'Assemblea.
3. Ogni emendamento verrà discusso e votato secondo l'ordine che ne scaturisce dalla bozza del Documento Assembleare.
4. Qualora su uno stesso punto venissero presentati più emendamenti, dopo la presentazione, si procederà alla loro discussione e votazione seguendo l'ordine:
 - emendamenti abrogativi totali;
 - emendamenti abrogativi parziali;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi.
5. La votazione di ciascun emendamento si terrà mediante voto palese.
6. Il Documento sarà votato dall'Assemblea dapprima negli articoli che lo compongono e successivamente nella sua interezza.

6. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Le modalità di elezione del Consiglio diocesano sono dettagliate dall'art. 18 dell'Atto Normativo Diocesano.
2. Le candidature al Consiglio Diocesano dovranno essere presentate alla Commissione elettorale mediante la modulistica predisposta (vedi Allegato 3) e nei tempi stabiliti dal programma assembleare. Ogni candidatura per essere valida dovrà raccogliere il sostegno di almeno otto delegati o, in alternativa, essere stata deliberata dal Consiglio



Parrocchiale dell'Associazione di appartenenza. I delegati possono sostenere al massimo due candidature per ciascuna lista.

3. Decadono dall'incarico i membri della Commissione elettorale che risultano presenti nelle liste dei candidati. In questo caso, prima delle operazioni di voto, si procede alla loro sostituzione.
4. La Commissione elettorale, verificata la congruità delle candidature in merito alla presentazione e al possesso dei requisiti di elettorato passivo, delibera sull'accoglimento di ciascuna lista di candidati, dandone lettura all'Assemblea.
5. I candidati hanno facoltà di prendere la parola e di presentarsi in Assemblea.
6. Le operazioni di voto non possono avere luogo prima di quanto stabilito al precedente comma e comunque dopo la discussione e le deliberazioni sul Documento assembleare.
7. Concluse le operazioni di voto la Commissione elettorale procede allo spoglio.
8. Entro dieci giorni dall'avvenuta elezione è convocato il Consiglio Diocesano per l'elezione del Presidente ai sensi dell'art. 22 dell'Atto Normativo. Formulata la terna di nomi, il Presidente uscente la consegna al Vescovo perché provveda alla nomina.

7. ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell'Atto Normativo Diocesano compete all'Assemblea eleggere i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale, secondo le indicazioni provenienti dal Centro Nazionale.
2. L'Assemblea designa a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti i delegati all'Assemblea Nazionale. Per tale scopo viene predisposta una apposita scheda nella quale potrà essere espressa una sola preferenza per ogni Settore/articolazione per quale è necessario eleggere il delegato.
3. Le candidature a delegato all'Assemblea Nazionale dovranno essere presentate alla Commissione elettorale mediante apposito modulo (vedi Allegato 4) e nei tempi stabiliti dal programma assembleare. Ogni candidatura per essere valida dovrà essere sostenuta da almeno otto delegati. Ogni delegato può sottoscrivere una sola candidatura.
4. Risultano eletti i delegati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fatto salvo il numero dei delegati a cui ha diritto l'Associazione diocesana e la partecipazione di diritto del Presidente diocesano.



5. L'Assemblea diocesana può, in alternativa, votare un ordine del giorno che impegna il Consiglio Diocesano a designare i delegati all'Assemblea Nazionale.

PARTE II: ASSEMBLEE DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

8. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

1. Il Consiglio Parrocchiale uscente, entro e non oltre il 30 ottobre 2016, deve riunirsi per fissare, su proposta del Presidente, la data dell'Assemblea parrocchiale per l'elezione del nuovo Consiglio e dei delegati all'Assemblea diocesana.
2. Il Presidente Parrocchiale comunica alla Presidenza diocesana (presidenza@azionecattolicaalbano.it) la data dell'Assemblea; il Consiglio diocesano, ai sensi dell'art. 35 comma 6 dell'Atto normativo, nomina un suo componente per ciascuna Associazione Parrocchiale con il compito di accompagnare tutto il percorso assembleare.

9. COMPOSIZIONE E ORGANI DELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

1. La composizione e le finalità dell'Assemblea parrocchiale sono regolate dall'art. 32 dell'Atto Normativo Diocesano.
2. Le modalità di elezione del Consiglio Parrocchiale sono dettagliate dall'art. 34 dell'Atto Normativo Diocesano.
3. Ciascun socio, per esercitare il proprio diritto di voto, dovrà risultare iscritto all'Associazione al 30 settembre 2016.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Parrocchiale uscente al quale sono attribuite le medesime funzioni descritte al punto 3.2.
5. Il Presidente parrocchiale propone all'Assemblea la Commissione elettorale che è composta da tre soci, uno per ogni settore/articolazione. Qualora l'Associazione non fosse completa la composizione è determinata proporzionalmente secondo la consistenza dei Settori; l'ACR esprime al massimo un componente. Alla Commissione elettorale sono attribuite le medesime funzioni descritte al punto 3.5.



6. La verbalizzazione dell'Assemblea è affidata al segretario parrocchiale, o ad un altro socio, il quale vi provvede utilizzando il modello allegato (Allegato 5).
7. Possono candidarsi al Consiglio Parrocchiale tutti i soci che godono dell'elettorato passivo esprimendo semplicemente la propria disponibilità. Decadono dall'incarico i membri della Commissione elettorale che risultano presenti nelle liste dei candidati. In questo caso, prima delle operazioni di voto, si procede alla loro sostituzione.
8. Per le operazioni di voto vengono utilizzate due schede: una per l'elezione del Consiglio e una per i delegati all'Assemblea Diocesana (Allegato 6).

10. ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. L'elezione dei delegati all'Assemblea diocesana è regolata dall'art. 16, commi 2 e 3 dell'Atto Normativo diocesano.
2. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza per ciascun delegato da eleggere.
3. Risultano eletti delegati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. I delegati all'Assemblea Diocesana, ai sensi dell'art. 32 comma 4 dell'Atto Normativo Diocesano, rimangono in carica per l'intera durata del triennio.

11. ELEZIONE DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE

1. Entro dieci giorni dall'avvenuta elezione è convocato il Consiglio parrocchiale per l'elezione del Presidente parrocchiale, ai sensi dell'art. 35 comma 1 dell'Atto Normativo Diocesano.
2. Alla riunione partecipa un delegato del Consiglio diocesano.
3. Il Verbale di tale seduta è redatto secondo il modello allegato (Allegato 7) e inviato tempestivamente alla Presidenza diocesana insieme con quello dell'Assemblea.
4. Qualora si renda necessario si provvede contestualmente alla surroga ai sensi dell'art. 34 comma 2 dell'Atto Normativo diocesano.



12. ASSEMBLEE PARROCCHIALI IN DEROGA ALLE NORME

1. Alle Associazioni parrocchiali che comunicheranno al Consiglio diocesano particolari difficoltà per il rinnovo dei propri organi sarà riservato, previa specifica deliberazione, un percorso assembleare differenziato, in deroga alle norme vigenti.
2. Il Consiglio diocesano, nel rispetto delle finalità e dello stile associativo, si impegna a sostenere l'attività delle realtà in difficoltà e a programmare azioni di rilancio che tengano conto delle peculiarità del territorio, del Vicariato Territoriale di appartenenza e della realtà parrocchiale in cui tale Associazione è inserita.
3. Sulla base di un'analisi accurata della realtà parrocchiale, il Consiglio diocesano propone e individua, in sintonia con l'Associazione Parrocchiale, una delle seguenti modalità assembleari:
 - a) convocazione dell'Assemblea con la sola individuazione di un Presidente, poi da sottoporre al Vescovo per la nomina;
 - b) convocazione dell'Assemblea con l'individuazione di un Presidente, poi da sottoporre al Vescovo per la nomina, e di altri componenti il Consiglio parrocchiale secondo le disponibilità, in numero inferiore a quelli previsti dall'Atto normativo diocesano.
4. Le Associazioni parrocchiali che svolgeranno la propria assemblea secondo le modalità sopra previste prenderanno parte all'Assemblea diocesana col solo Presidente parrocchiale.